

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Il presente articolo riporta una selezione di domande e risposte concernenti i prodotti di elettronica di consumo, originate dalle problematiche correnti e dai dubbi che sorgono nelle aziende associate ad ANDEC. Le risposte vengono fornite dal sottoscritto nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita riservato da ANDEC ai suoi associati.

Tutti i quesiti sono ovviamente resi anonimi ed astratti.

Le risposte fornite sono, come di consueto, di valore immediato e di comune interesse per gli operatori del settore.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda: DAB: prodotti con funzione radio meramente accessoria

DAB: Vorremmo commercializzare alcuni prodotti con radio FM senza DAB sul mercato italiano, in quanto la funzione radio è meramente accessoria: si tratta di radiosvegli, di altoparlanti/diffusori di tipo "multimedia tower", di lettori CD portatili con o senza audio cassette. Possiamo sostenere che si tratti di prodotti esclusi?

Risposta:

La normativa DAB e nello specifico la D. 2018/1972/UE (art. 113), è stata attuata in Italia con Dlgs. 08/11/2021, ai sensi del quale (art. 98-vicies sexies, n. 2) "...sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate dal servizio radioamatoriale". Manca pertanto una definizione di legge e, come già fatto presente dalla nostra associazione in una circolare diramata lo scorso anno, il MISE ha

dichiarato che non ritiene necessario diramare una nota esplicativa sulla definizione di "carattere accessorio" e di "valore modesto".

2. Domanda: Informazioni sulla natura del materiale di imballaggio dei prodotti

Stiamo rivedendo le indicazioni riportate sull'imballaggio dei nostri prodotti quanto all'etichetta che si riferisce all'imballaggio stesso (Direttiva 94/62/CE) e stiamo posizionando tale etichetta non sui singoli componenti dell'imballo, pur separabili, ma sulla scatola o sulla carta del blister, sotto forma di tabella o link.

Ciò premesso, vorremmo sapere se in Italia esiste qualche obbligo di specificare la natura degli imballaggi contrassegnando ogni materiale di imballaggio, in particolare la plastica, con un logo in rilievo o un'etichetta? O ciò viene fatto dai produttori solo volontariamente?

Risposta:

La materia dell'etichettatura degli imballaggi è regolata in Italia, anzitutto, dal **Decreto Legislativo 03.09.2020 n.116** emanato in recepimento di diverse direttive europee: la **D. 2018/851/UE** sui rifiuti e la **D. 2018/852/UE** sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. In particolare, l'art. 3, comma 3, punto 3.c) del suddetto decreto ha modificato il **comma 5 dell'art. 219 del Testo Unico Ambientale** (Dlgs152/2006, detto anche "TUA"), introducendo specifici oneri di etichettatura degli imballaggi, tra cui, in particolare, anche (ma non solo) l'obbligo di fornire specifiche informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi, che comprendono la **codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari**. Ciò vale (a) sia per gli imballaggi tali e quali che per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a "Professionisti" (i "professionisti" sono quei soggetti così definiti dal Codice del Consumo ossia, essenzialmente, professionisti o imprese, collettive o individuali, e loro intermediari) (circuito



B2B), che per quelli destinati ai soli consumatori finali (circuito B2C). Il 15. 03.2022 il MITE ha reso disponibili le sue "Linee Guida", scaricabili al seguente indirizzo [Imballaggi-MITE.pdf \(andec.it\)](#). In sostanza, sono state adottate e quindi per così dire "ufficializzate", le medesime linee guida già a suo tempo elaborate e diffuse da CONAI che prevedono la necessità, se possibile, di riportare le informazioni di cui trattasi su ogni componente separabile dell'imballaggio e, solo se ciò non è fattibile, in altra ubicazione, come segue:

laggi. Sappiamo altresì che è previsto un periodo per lo smaltimento delle scorte al 31.12.2022 degli imballaggi non conformi. Potremmo avere i dettagli su tale periodo e sugli imballaggi che vi rientrano?

Risposta:

Secondo le Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente nel corso dell'anno 2022: (a) gli imballaggi già etichettati/stampati (con vecchie etichette/stampe) PRIMA del 31.12.2022 possono essere commercializzati (anche vuoti) dopo il 31.21.2022. Inoltre, (b) gli imballaggi (con vec-

altro caso non è possibile commercializzare imballaggi non conformi ai nuovi requisiti di etichettatura dopo il 31.12.2022.

4. Domanda: Etichetta energetica e ventilatori da soffitto con lampadina

Vorremmo sapere se, nel caso di commercializzazione di ventilatori da soffitto che contengono una lampadina e che possono essere smontati ai fini della verifica della stessa, sia necessario o meno riportare l'etichetta energetica (ex Reg. 2019/2015 UE).

	SCelta MIGLIORE	SU CIASCUNA COMPONENTE SEPARABILE					
DOVE?	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.					
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.					
FORMATO E VISUAL (Linee Guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm					
	Colori	<table border="0"> <tr> <td> Blu per la carta</td> <td> Turchese per i metalli</td> </tr> <tr> <td> Marrone per l'organico</td> <td> Verde per il vetro</td> </tr> <tr> <td> Giallo per la plastica</td> <td> Grigio per l'indifferenziato</td> </tr> </table>	Blu per la carta	Turchese per i metalli	Marrone per l'organico	Verde per il vetro	Giallo per la plastica
Blu per la carta	Turchese per i metalli						
Marrone per l'organico	Verde per il vetro						
Giallo per la plastica	Grigio per l'indifferenziato						

Si rimanda all'esame dell'articolo pubblicato su questo tema sul numero di aprile 2022 di Marketplace, scaricabile dal sito di ANDEC o al seguente link: [Art-Aprile-2022-MKP.pdf \(avvocatoiorio.it\)](#).

3. Domanda: Nuove norme sull'etichettatura degli imballaggi

Sappiamo che – salvo proroghe dell'ultimo momento – dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova normativa sull'etichettatura degli imbal-

laggi. Sappiamo che è previsto un periodo per lo smaltimento delle scorte al 31.12.2022 degli imballaggi non conformi. Potremmo avere i dettagli su tale periodo e sugli imballaggi che vi rientrano?

Secondo le Linee Guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente nel corso dell'anno 2022: (a) gli imballaggi già etichettati/stampati (con vecchie etichette/stampe) PRIMA del 31.12.2022 possono essere commercializzati (anche vuoti) dopo il 31.21.2022. Inoltre, (b) gli imballaggi (con vec-

Risposta:

Se il ventilatore da soffitto, ossia l'apparecchio domestico che contiene la lampada, può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell'unità di alimentazione separata, il medesimo sembra rientrare nella definizione di "prodotto contenitore" ex Reg. 2019/2015 UE, come segue:

Art. 2. (3) «prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimenta-

zione separate, o entrambe. Sono esempi di prodotti contenitori gli apparecchi di illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, nonché gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (ripianti, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose. Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell'unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa; Conseguentemente, come a Voi noto, **se** il ventilatore da soffitto si qualifica come "prodotto contenitore", non si applica l'obbligo di etichetta energetica quanto alla sorgente luminosa contenuta, come precisato agli artt. 3.1.a) e 4.a) del Regolamento.

5. Domanda: **Monopattini/ Biciclette elettriche e dichiarazione di conformità**

Abbiamo un quesito in tema di monopattini e biciclette elettriche: la direttiva applicabile (direttiva macchine) stabilisce che ogni singolo prodotto interessato deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità (DoC). Noi lo stiamo facendo. Temiamo però possibili contraffazioni delle nostre certificazioni e vorremmo pertanto sapere se la DoC può essere resa disponibile unicamente sul nostro sito internet, quindi in formato elettronico e con firma digi-



tale. Oppure riprodotta, stampata, nel libretto di istruzioni?

Risposta:

La direttiva macchine (D. 2006/42/UE, attuata con Dlgs 17/2010), è chiara in proposito, come segue:

"Art. 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

(...) c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma; (...)"

Nella Guida UE all'interpretazione della Direttiva macchine, si precisa tuttavia quanto segue:

"(...) Per adempiere a tale obbligo, il produttore può scegliere tra le due seguenti alternative:

- la Dichiarazione di Conformità CE firmata è inclusa nel manuale di istruzioni. Questo è appropriato nel caso di prodotti una tantum o macchinari realizzati in piccoli numeri; oppure,

- un documento che esponga i contenuti della Dichiarazione CE di Conformità (non includendo necessariamente il numero di serie e la firma) è incluso nel manuale di istruzioni, nel qual caso la stessa Dichiarazione di Conformità CE firmata deve essere fornita separatamente (...)"

Al paragrafo §382 (dedicato alla dichiarazione di conformità), si precisa: *"La Dichiarazione di conformità CE deve essere dattiloscritta (stampata) o manoscritta in lettere maiuscole. Deve essere inclusa nel manuale di istruzioni o fornito separatamente, in tal caso un documento che esponga il contenuto della Dichiarazione di conformità CE deve essere incluso nel manuale di istruzioni (...)"*

In conclusione:

La Vostra azienda può fornire separatamente (tramite sito internet) la versione integrale firmata della Dichiarazione di conformità, ma "in tal caso un documento che esponga il contenuto della Dichiarazione



di conformità CE", senza numero di serie e firma, deve essere incluso o accompagnare il manuale di istruzioni venduto assieme a ogni prodotto.

6. Domanda: **Made in China e "Qualità italiana"**

La nostra azienda ha sede in Italia ma la produzione avviene in Cina.

Vorremmo accompagnare i nostri prodotti importati nella UE, che riportano l'avvertenza "Made in China", con un claim pubblicitario sotto forma di logo/disegno riportato sull'imballaggio, raffigurante la bandiera italiana e contenente una frase del seguente tenore (frase indicativa) "Prodotto di qualità italiana". Vede qualche problema di natura legale?

Risposta:

Se il prodotto, ancorché contraddistinto dalla scritta "Made in China" che impedisce di attribuirgli origine italiana, fosse accompagnato dal logo da Lei descritto, che ne sottolinea invece (con tanto di tricolore) la "Qualità italiana" si creerebbe una situazione "border line" in cui il disposto del D.L. 135/2009 (convertito in legge 166/2009), che disciplina l'uso del marchio "Made in Italy" sarebbe formalmente ottemperato, ma sostanzialmente contraddetto.

Ricordo infatti che il D.L. 135/2009 fa divieto di attribuire in qualsiasi modo (con marchio, denominazione, forma, espressione o disegno) origine italiana a un prodotto che non sia interamente progettato e realizzato in Italia. Pertanto, anche se il prodotto è accompagnato dalla dicitura "Made in China", l'apparente contraddittorietà derivante dalla concomitante presenza del logo/claim "Qualità italiana" creerebbe una situazione che potrebbe essere ritenuta integrare una forma di pubblicità ingannevole. Aggiungo che in alternativa, se il Vs. prodotto è stato progettato in Italia e fabbricato in Cina, invece di riportare semplicemente "Made in Cina" si potrebbe riportare una frase del seguente genere: "Progettato in Italia e Fabbricato in Cina".